

Regolamento sulle modalità di sospensione e sul funzionamento degli organi

Approvato dal Comitato di Indirizzo
nella seduta del 26 febbraio 2015



REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI SOSPENSIONE E SUL
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Sommario

Premessa	2
Art. 1 - Modalità di sospensione dalla carica di membro del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione	2
Art. 2 – Revoca della sospensione	3
Art. 3 – Motivazioni per la sospensione	3
Art. 4 – Funzionamento degli organi.....	3
Art. 5 - Pubblicità	4
Art. 6 - Norma transitoria	4

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI SOSPENSIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Premessa

Il presente regolamento disciplina le modalità di sospensione dalla carica di membro del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione (art. 14 dello Statuto) e quelle per il loro funzionamento (artt. 4, 18, 19 e 23 dello Statuto).

Art. 1 - Modalità di sospensione dalla carica di membro del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione

1. Ciascun componente il Comitato di Indirizzo o il Consiglio di Amministrazione deve comunicare immediatamente le cause di sospensione che ritiene lo riguardino all'Organo di appartenenza.
2. Nell'inerzia dell'interessato, l'Organo di appartenenza, con il parere del Collegio dei Revisori, acquisita la documentazione necessaria e sentito il soggetto interessato, assume, entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, i provvedimenti che appaiono necessari, secondo le circostanze e tenuto conto della gravità dell'evento, a garantire il suo corretto funzionamento nel rispetto dell'ordinamento di settore e delle norme statutarie.
3. L'eventuale sospensione dalla carica deve essere deliberata con il voto favorevole della maggioranza di membri in carica dell'Organo di appartenenza e con l'astensione dell'interessato.
Comunicazione della delibera deve essere inviata al soggetto interessato con lettera raccomandata o con altri mezzi equipollenti atti a garantire l'avvenuta ricezione.
4. La sospensione ha efficacia dal giorno successivo a quello del ricevimento della suddetta comunicazione o dal giorno successivo a quello in cui il soggetto interessato ne abbia avuto comunque notizia.

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI SOSPENSIONE E SUL
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Art. 2 – Revoca della sospensione

1. La sospensione è revocata ipso iure quando vengano meno le cause che vi hanno dato luogo; tuttavia, il soggetto interessato potrà esercitare le funzioni connesse alla carica e partecipare, con diritto di voto, alle adunanze dell'Organo di appartenenza previa sua delibera che accerti, con efficacia meramente dichiarativa, il venir meno della causa di sospensione.
2. La delibera che accerta il venir meno della causa di sospensione è assunta a maggioranza assoluta dei votanti, con l'astensione dell'interessato.

Art. 3 – Motivazioni per la sospensione

1. La sanzione della sospensione di cui all'articolo 14 dello Statuto può essere comminata:
 - a) per grave violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 11, co. 7, dello Statuto (Regole generali di incompatibilità e ineleggibilità);
 - b) per grave violazione degli obblighi di comunicazione ed astensione di cui all'articolo 12 dello Statuto (Conflitto d'interesse).

Art. 4 – Funzionamento degli organi

1. Il Comitato di Indirizzo viene convocato secondo le disposizioni di cui all'art. 18 dello Statuto e delibera nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art. 19, mentre il Consiglio di Amministrazione viene convocato e delibera secondo quanto indicato all'art. 23 dello Statuto.
2. La documentazione relativa agli argomenti da deliberare è a disposizione dei componenti degli Organi dal giorno precedente ciascuna adunanza. La suddetta documentazione deve restare nella sede del-

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI SOSPENSIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

la Fondazione e non può essere portata all'esterno né in originale, né in copia.

3. I verbali di ogni seduta, successivamente alla loro approvazione o presa d'atto, vengono trascritti su un registro numerato pagina per pagina e bollato prima dell'uso e non possono essere portati all'esterno né in originale, né in copia, salvo quanto necessario per gli adempimenti di rito dell'Istituto.
4. Ogni componente gli Organi, su espressa e motivata richiesta al Presidente della Fondazione e sua successiva autorizzazione, può prendere visione dei verbali approvati. Eventualmente si possono ottenere estratti dei verbali medesimi per gli usi consentiti dalla legge, su espressa e motivata richiesta al Presidente della Fondazione e sua successiva autorizzazione e con il parere favorevole del Presidente del Collegio dei Revisori.

Art. 5 - Pubblicità

1. Il presente Regolamento è reso pubblico sul sito Internet della Fondazione.

Art. 6 - Norma transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore con la sua approvazione da parte del Comitato di Indirizzo.

